

CAPITOLO 15

FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE:

QUALI SONO?



- . procedimento di revisione costituzionale aggravato che ne garantisce la rigidità;
- . sistema di giustizia costituzionale

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE



Ha la funzione di garantire la supremazia della Cost. Assicura il rispetto delle sue norme attraverso la risoluzione giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi e alle attribuzioni degli organi e soggetti costituzionali.



UK 1610 -----> giudice inglese afferma che il common law può giudicare nullo o priva di efficacia una norma del parlamento contraria al diritto ed alla ragione comune-->no seguito di questa teoria per affermazione della sovranità del parlamento a seguito dalla Gloriosa Rivoluzione;

USA fine 700 inizio 800 -----> si afferma il principio della supremazia della costituzione dapprima con

. federalist (raccolta di leggi per convincere lo stato di new york a ratificare la costituzione; poi

. sentenza Marbury Vs Madison afferma che ogni legge contraria alla costituzione è nulla ed il giudice la deve disapplicare

XX Europa -----> Hans Kelsen (Austriaco) e Carl Schmitt (tedesco) (costituzionalisti) si interrogano sul "chi affidare la funzione di garante della costituzione:

KELSEN considera la cost come fonte sulla produzione e quindi propone di affidare la garanzia ad un organo giurisdizionale indipendente;

SCHMITT considera la cost come decisione politica fondamentale e pertanto propone di affidare al capo dello stato la funzione di garante poiché tale figura rappresenta l'unità politica del popolo (cost. di Weimar)

I e II dopoguerra -----> prevale il modello Kelseniano e molte costituzioni istituirono un trib ad hoc per il controllo di costituzionalità (Austria, Italia, Germani, Portogallo, Spagna).



modelli di controllo di costituzionalità

. **SISTEMA DIFFUSO**: affidato a TUTTI gli organi giudiziari che, rilevata l'incostituzionalità, DISAPPLICANO la legge CON EFFICACIA LIMITATA AL SINGOLO CASO (USA)

. **SISTEMA ACCENTRATO**: affidato ad un trib ad hoc che decide IN VIA DEFINITIVA con efficacia ERGA OMNES, eliminando dall'ordinamento la norma contraria.



modalità di attivazione della giustizia costituzionale:

. **CONTROLLO PREVENTIVO O SUCCESSIVO** a seconda che la pronuncia arrivi prima o dopo l'entrata in vigore della norma;

. **CONTROLLO IN VIA DIRETTA (O IN VIA D'AZIONE) E CONTROLLO IN VIA INDIRETTA (O IN VIA INCIDENTALI)** dei soggetti legittimati a farlo di impugnare direttamente o indirettamente gli atti.



SISTEMA ITALIANO

. ACCENTRATO la costituente ha previsto la Corte cost.

. DIFFUSO tutti i giudici possono sollevare la questione di legittimità

. DIRETTO IN VIA D'AZIONE da parte di Stato e Regioni

. INDIRETTO IN VIA INCIDENTALI questione sollevata dal giudice nel corso del giudizio.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DISCIPLINA:

ARTT. 134,135,136,137 COST.

L. COST. 1/48 – 1/53 – 2/65

L. 87/53

FONTI REGOLAMENTARI 1966



principale organo giurisdizionale autonomo e indipendente a cui è affidato il controllo di conformità alla Cost.



FUNZIONI DELLA CORTE

- 1) Giudica la legittimità cost. delle leggi e degli atti aventi forza di legge  dello Stato e delle regioni e dichiara con sentenza l'illegittimità di quelli non conformi alla Costituzione, che non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- 2) Giudica sui "conflitti di attribuzione" fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e tra Regioni;
- 3) Giudica le accuse promosse contro il pdr per alto tradimento o attentato alla cost.

4) Giudica sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo



COMPOSIZIONE CORTE

. 5 nominati con decreto dal pdr

. 5 dal Parlamento in seduta comune – a scrutinio segreto- con maggioranza 2/3 dei componenti nelle prime 3 votazioni e 3/5 nella terza (prof uni in materie giuridiche, magistrati a riposo dalle magistrature superiori, avv con 20 anni di anzianità lavorativa)

. 5 eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa: 2 dalla Corte di Cass, 1 CDC e 1 CDS



Composizione allargata nel procedimento d'accusa al PdR: 31 giudici

. Quorum strutturale > ventuno

giudici aggregati devono essere la maggioranza

. Quorum funzionale = maggioranza dei votanti

a parità prevale la tesi più favorevole all'accusato.



Durata in carica ->9 anni dalla data del giuramento



senza prorogatio e non rieleggibili

Presidente eletto tra i membri e dura in carica 3 anni – rieleggibile-determina l'ordine dei lavori del collegio, nomina i giudici relatori ed in caso di parità di voto spetta il voto decisivo.



PREROGATIVE DELLA CORTE

. AUTONOMIA REGOLAMENTARE;

. AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA sui fondi stanziati per Legge;

. AUTODIACHIA giudica sui ricorso dei propri dipendenti;

. TUTELA PENALE



STATUS DEL GIUDICE COSTITUZIONALE

. la funzione è incompatibile con la carica di parlamentare, di consigliere regionale, con la professione forense e ogni altro ufficio indicato per legge;

. indipendenza;

- . immunità;
- . insindacabilità delle opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio della funzione



METODO DI LAVORO



basato sul principio della collegialità

- . le udienze sono pubbliche salvo i casi in cui vengano trattate questioni legate alla pubblica sicurezza – il giudice può decidere che si svolgano a porte chiuse;
- . in fase iniziale il presidente nomina un giudice relatore che:
 - Istruisce ed espone la causa in udienza
 - Esprime il proprio voto che apre la fase deliberativa in camera di consiglio
- . votazione, con il voto del presidente che prevale in caso di parità;
- . a decisione presa viene nominato un giudice redattore per la stesura del testo della pronuncia che viene sottoposto al collegio e se approvato, viene sottoscritto dal giudice redattore e dal presidente.

Nelle relazioni annuali sull'attività della corte vengono evidenziate i casi in cui non vi è coincidenza tra le tesi.



ELEMENTI DEL GIUDIZIO

Il "thema decidendum" del giudizio di costituzionalità (art. 27 della l. 87/53) è costituito dall'**OGGETTO** e dal **PARAMETRO**.

OGGETTO:

- tutte le leggi formali dello Stato e delle REGIONI,
- le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sia perché appartengono alla categoria generale delle leggi, sia in quanto incontrano limiti di forma (vedi art. 138 della Costituzione) e di sostanza (vedi gli articoli 2 e 139 della Costituzione.)
- decreti legge e decreti delegati. (vedi art. 77 della Costituzione)
- gli statuti delle Regioni ordinarie (approvati con legge della Repubblica.
- il referendum (vedi l'art. 75 della Costituzione)

PARAMETRO:

Norme che si ritengono VIOLATE. Talvolta, il parametro concreto può non essere la norma costituzionale; allora si parla di violazione di **NORME INTERPOSTE**: per esempio, le leggi di delegazione (vedi l'art. 76 della Costituzione); le intese, (vedi l'art. 88 della Costituzione).



la Corte può dichiarare “altresì quali siano le disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata”: la cosiddetta **ILLEGITTIMITA' IN VIA CONSEQUENZIALE**.